

Composizione, sì a finanziamenti prededucibili per la continuità

Codice della crisi

Il compito dei tribunali chiamati a dare il via libera a contrarre

Necessaria la verifica delle condizioni esplicite e implicite

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

L'imprenditore in crisi può essere autorizzato dal tribunale, durante la composizione negoziata, a contrarre finanziamenti prededucibili in base all'articolo 22, comma 1, del Codice della crisi, purché sia verificata la funzionalità dei medesimi rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione del ceto creditorio. I nodi interpretativi attengono ai presupposti oggettivi e soggettivi per ottenere questi finanziamenti, nonché alla possibilità di autorizzazioni estese a erogazioni ripetute e differite nel tempo.

Di questi temi si è recentemente occupato il Tribunale di Brescia (decreto del 29 ottobre 2024), cui la società ricorrente si è rivolta nell'ambito di un percorso di composizione negoziata domandando, ai fini del riconoscimento della prededuzione ex articolo 22, comma 1, lettera a, del Codice della crisi, di essere autorizzata a contrarre un finanziamento da erogarsi in due tranches.

L'ottenimento della somma pattuita avrebbe costituito, ad avviso della proponente, presupposto essenziale per la buona riuscita del piano, favorendo la continuità diretta dell'attività di impresa avente a oggetto l'edificazione di un complesso immobiliare. Il ricorrente ha, inoltre, quantificato il beneficio per i creditori, evocando lo scenario opposto, in cui l'omessa erogazione del finanziamento avrebbe indotto la liquidazione giudiziale, la quale non avrebbe beneficiato dell'incremento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dei lavori, al netto degli oneri finanziari prededucibili.

I giudici bresciani – sulla scorta dei pareri presentati dall'esperto e dall'ausiliario – hanno ritenuto sussistenti tutte le condizioni, implicite ed esplicite, previste al fine di contrarre finanziamenti prededucibili.

Condizione implicita è stata ritenuta l'idoneità del piano industriale a garantire il risanamento dell'impresa ex dell'articolo 22, comma 1, lettera a, del Codice della crisi. L'autorizzazione giudiziale mira, con tutta evidenza, a garantire all'imprenditore una serie di facilitazioni sul versante della nuova finanza e, in prospettiva (nonché in alternativa), anche al reperimento di acquirenti della propria azienda (o di rami di essa), allo scopo di promuovere il buon esito della composizione. L'erogazione del finanziamento in anteclasse non può, pertanto, prescindere dal contesto di soluzione negoziata nel quale tale erogazione si inserisce e al quale la stessa deve essere conforme.

Quanto, invece, alle condizioni esplicite (funzionalità del finanziamento sia alla continuità aziendale, sia al miglior soddisfacimento dei creditori), espressamente contemplate dalla norma, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che la verifica di conformità del finanziamento alla prosecuzione dell'attività di impresa non debba essere valutato in astratto, ma in relazione al perseguimento della finalità propria della composizione, rappresentata dal risanamento dell'impresa. In altri termini, la sopravvivenza della continuità aziendale va prudenzialmente valutata in relazione alla sostenibilità economica dell'impresa a regime, tale da consentire il superamento della crisi, come indicato dalla direttiva (Ue) 2019/1023 (24° considerando e articolo 4).

Ciò assume particolare rilevanza



nel caso di specie, ove l'erogazione del finanziamento è destinata ad avvenire in due tranches, la seconda delle quali erogata soltanto a seguito dell'integrale rimborso della prima.

Sotto questo profilo, è lo stesso articolo 22, comma 1 bis, del Codice della crisi (come modificato dal correttivo-ter) che stabilisce che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche dopo la chiusura della composizione negoziata. Nel solco di questa disposizione è, pertanto, possibile (e, talvolta, auspicabile) che l'autorizzazione all'erogazione di parte del finanziamento possa intervenire in un momento futuro, previa verifica della strumentalità della seconda tranche rispetto alla continuità futura, onde evitare che il beneficio della prededuzione venga

Serve l'ok dei giudici.

L'imprenditore in crisi può essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili purché funzionali alla continuità aziendale e alla soddisfazione del ceto creditorio

riconosciuto «ora per allora», in termini ultronei rispetto alla sua finalità.

Senonché – secondo la decisiva valutazione resa dall'ausiliario su richiesta del Tribunale – l'erogazione della seconda tranche è parsa al Tribunale ex ante funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale e al superamento della crisi. Risultando, pertanto, la contrazione del finanziamento funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, il Tribunale di Brescia ha coraggiosamente accolto il ricorso proposto dalla debitrice, aprendo la strada alla possibilità di contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, anche «futuri», anziché procedere a uno «spezzettamento a Sa» delle erogazioni di finanziamenti in anteclasse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il Codice a prevedere come l'attuazione dell'autorizzazione possa avvenire anche dopo la chiusura della Cnc

CASEITALY EXPO 2025

Involucro edilizio

Tecniche | Materiali | Attrezzature



CASEITALYEXPO.IT



12-14 Febbraio
Fiera di Bergamo

SERRAMENTI ■ TENDE TECNICHE ■ SCHERMATURE SOLARI
PORTE TECNICHE E PORTONI ■ MANIGLIERIA ■ LATTONERIA

Powered by:



In collaboration with:

